

COMUNE DI FONTAFREDDA

Parere alla proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale avente per oggetto

RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZA ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS. 267/2000

Il Collegio di Revisione del Comune di Fontanafredda

Visti gli articoli 239 e 194 del D.Lgs. 267/2000 in materia di riconoscimento di debiti fuori bilancio e rilascio parere da parte del l'organo di revisione;

esaminata

la proposta di deliberazione avente per oggetto: "RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZA ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS. 267/2000" recante l'illustrazione del motivo per cui è sorto un debito fuori bilancio per euro 691,50 derivante dal Decreto della Corte Suprema di Cassazione del 13 maggio 2024 pubblicato in data 14 maggio 2024 relativo al giudizio promosso da C.B. c/Comune, con la quale la Corte Suprema di Cassazione ha condannato il Comune al pagamento dell'importo complessivo di € 691,50;

dato atto

che la sentenza di che trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art.194, c.1, lett. a), D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;

nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio Comunale che, con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso opporsi al pagamento del relativo debito (Corte dei Conti Sicilia – Sez. riunite in sede consultiva – delibera n. 2 del 23.02.2005 --- Corte dei Conti Sezione autonomie deliberazione n. 27 del 7 10 2019);

che la natura della deliberazione consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva (lett. a), co. 1 dell'art. 194 del D. Lgs. 267/2000) non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile e finanziaria (il debito da sentenza) che è maturato fuori dello stesso e fuori dalle normali procedure di programmazione e gestione delle spese sul cui contenuto l'Ente non può incidere, ma per il quale devo comunque provvedere alle contestuali verifiche circa il mantenimento degli equilibri di bilancio (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Friuli

Venezia Giulia – delibera n. 6/2005 e Corte dei Conti Sezione autonomie deliberazione n. 27 del 7 10 2019);

che la Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con delibera n. 27/2019, ha deliberato l'obbligo del riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da sentenza prima di procedere al pagamento e la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia del 9/3/2022 ha ribadito che "Il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall'approvazione da parte del Consiglio dell'ente della relativa deliberazione di riconoscimento";

che l'Ente provvederà alla copertura del debito fuori bilancio con fondi propri in quanto la relativa copertura finanziaria è già presente all'interno delle poste di spesa corrente previste in bilancio nell'annualità 2024;

RICHIAMATO l'art. 194, comma 1 del TUEL, che dispone che con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2 gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da a) sentenze esecutive;

che con la proposta di delibera, di cui all'art. 194 lett. a) del D.Lgs. 267/2000, è previsto di riconoscere i suddetti debiti fuori bilancio per complessivi € 691,50 la cui copertura è garantita da fondi di bilancio come sopra individuati;

Preso atto dei pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, c.1 del D.Lgs 267/2000;

esprime

parere favorevole, per quanto di competenza, al riconoscimento dei suddetti debiti ai sensi dell'art. 194 lettera a) rammentando all'Ente che ai sensi dell'art. 227 del TUEL gli atti relativi al riconoscimento dei debiti fuori bilancio in argomento dovranno essere inviati alla competente Procura della Corte dei Conti.

Invita, inoltre, l'organo consiliare a valutare ed avviare, ove ne ricorrano i presupposti, ogni azione utile ai fini dell'eventuale responsabilità erariale e di rivalsa nei confronti di coloro che hanno permesso la maturazione dei maggiori oneri a titolo di indennizzi e spese.

A tale proposito richiede apposita relazione da parte dell'Ente in merito alle azioni intraprese nel caso di emersione di tali responsabilità ai fini della tutela dell'Ente.

Fontanafredda, lì 18 06 2024

L'Organo di revisione

Dott.ssa Silvia Contardo

Dott. Alessandro Ceretti

Dott. Francesco Marchesan

(firmato digitalmente)